

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonché alle lampade per tali proiettori

(76/762/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro i proiettori fendinebbia anteriori ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾ ;considerando che, con direttiva 76/756/CEE ⁽⁴⁾, il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ;

considerando che nell'ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai proiettori fendinebbia anteriori ogni Stato membro ha la possibilità di constatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione fatta tramite invio di una

copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di proiettore fendinebbia anteriore ; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;

considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n. 19 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard pour véhicules automobiles) ⁽⁵⁾, allegato all'accordo del 20 marzo 1958, relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. Ogni Stato membro procede su richiesta all'omologazione CEE di qualunque tipo di proiettore fendinebbia anteriore conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati 0, II, III, IV e V.

2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.

⁽¹⁾ GU n. C 55 del 13. 5. 1974, pag. 14.⁽²⁾ GU n. C 109 del 19. 9. 1974, pag. 24.⁽³⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.⁽⁴⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ Documento della Commissione economica per l'Europa
E/ECE/324 } riv. 1/Add. 18 riv. 1
E/ECE/TRANS/505 } del 22 agosto 1974.

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell'allegato II per ogni tipo di proiettore fendinebbia anteriore da essi omologato a norma dell'articolo 1.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra proiettori fendinebbia anteriori di un tipo omologato a norma dell'articolo 1 ed altri dispositivi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di proiettori fendinebbia anteriori per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento, se questi recano il marchio di omologazione CEE.

2. Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di proiettori fendinebbia anteriori recanti il marchio di omologazione CEE che, sistematicamente, non siano conformi al tipo omologato.

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della decisione.

Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione, il cui modello figura nell'allegato I, compilate per ogni tipo di proiettore fendinebbia anteriore che esse omologano o rifiutano di omologare.

Articolo 5

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE costata la non conformità al tipo che ha omologato di diversi proiettori fendinebbia anteriori muniti della stesso marchio di omologazione CEE, esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, le quali possono giungere, in caso di non conformità sistematica, fino alla revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti

di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di un'omologazione CEE accordata, come pure dei motivi di tale misura.

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i proiettori fendinebbia anteriori, se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i proiettori fendinebbia anteriori, se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici.

Articolo 10

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a

norma della procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° luglio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1° ottobre 1977 al più tardi.

2. Sin dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione, in tempo utile per permetterle di presentare le sue osservazioni, di qualsiasi progetto relativo alle dispo-

sizioni di ordine legislativo, regolamentare o amministrativo che essi intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. van der STOEL

Elenco degli allegati

Allegato 0 (*) :	Definizioni, disposizioni generali, illuminamento, conformità della produzione
Allegato I :	Modello della scheda di omologazione CEE
Allegato II :	Condizioni di omologazione CEE e marcatura Appendice : esempio di marchio di omologazione CEE
Allegato III (*) :	Lampade per proiettori fendinebbia anteriori
Allegato IV (*) :	Lampade campione per proiettori fendinebbia anteriori
Allegato V (*) :	Schermo di misura

(*) I requisiti tecnici di questo allegato sono analoghi a quelli del regolamento n. 19 riv. 1 della Commissione economica per l'Europa ; sono uguali, in particolare, le suddivisioni in punti. Per questo motivo, se un punto del regolamento n. 19 riv. 1 non è trattato nella presente direttiva, il suo numero è indicato tra parentesi per memoria.

ALLEGATO 0

DEFINIZIONI, DISPOSIZIONI GENERALI, ILLUMINAMENTO, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1. DEFINIZIONI

1.1. « Proiettore fendinebbia anteriore »

Per « proiettore fendinebbia anteriore » si intende il faro che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, di neviccate, di temporali o di nubi di polvere ;

1.2. « Tipo di proiettore fendinebbia anteriore »

Per « tipo di proiettore fendinebbia anteriore » si intendono proiettori fendinebbia anteriori che non presentino tra loro differenze essenziali ; tali differenze riguardano in particolare :

1.2.1. i marchi di fabbrica o commerciali,

1.2.2. le caratteristiche del sistema ottico,

1.2.3. gli elementi aggiuntivi tali da modificare i risultati ottici per riflessione, rifrazione o assorbimento,

1.2.4. il tipo di lampada.

(2.)

(3.)

(4.)

5. DISPOSIZIONI GENERALI

5.1. Ciascuno dei campioni presentati in conformità del punto 1.2.3 dell'allegato II deve soddisfare alle disposizioni di cui ai successivi punti 6 e 7.

5.2. I proiettori fendinebbia anteriori debbono essere progettati e costruiti in modo che, nelle normali condizioni d'impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti in tali condizioni, il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche imposte dalla presente direttiva. La corretta posizione del vetro deve essere chiaramente individuabile e il vetro ed il riflettore debbono essere fissati in modo da evitare qualsiasi rotazione durante l'uso.

- 5.3. La verifica della conformità alle prescrizioni del presente punto si effettua a vista e, se necessario, per mezzo di un montaggio di prova.
6. ILLUMINAMENTO
- 6.1. I proiettori fendinebbia anteriori debbono essere costruiti in modo che possano illuminare con un effetto abbagliante limitato.
- 6.2. Per la verifica dell'illuminamento prodotto dal proiettore fendinebbia anteriore si usa uno schermo disposto verticalmente ad una distanza di 25 m davanti al proiettore e perpendicolarmente all'asse di quest'ultimo. Il punto HV è la base della perpendicolare che va dal centro del proiettore allo schermo. La linea hh è l'orizzontale che passa per HV (vedi allegato V).
- 6.3. Nel caso di un tipo di costruzione non sigillato ci si serve di una lampada campione a bulbo incolore del tipo indicato dal fabbricante, conforme alle prescrizioni dell'allegato IV, costruita per una tensione nominale di 12 V e fornita dal fabbricante; questa lampada è alimentata ad una tensione che sviluppi il flusso previsto per le prove corrispondenti al tipo. Nel caso di un tipo di costruzione sigillato, l'alimentazione ha luogo alla tensione di prova (6 V, 12 V o 24 V secondo i casi).
- 6.4. Il fascio deve far apparire sullo schermo, su una larghezza minima di 225 cm da ambo le parti di vv, una linea di demarcazione simmetrica orizzontale sufficientemente netta per consentire una buona regolazione mediante la linea stessa.
- 6.5. Il proiettore fendinebbia anteriore è orientato in modo che la linea di separazione sullo schermo si trovi 50 cm sotto la linea hh.
- 6.6. Regolato in tal modo, il proiettore fendinebbia anteriore deve soddisfare alle condizioni di cui al punto 6.7.
- 6.7. L'illuminamento prodotto sullo schermo (vedi allegato V) deve essere conforme alle prescrizioni della seguente tabella :

Zona dello schermo di misura	Limite della zona	Illuminamento richiesto in lux
A	225 cm da ambo le parti della linea vv e 75 cm sopra hh	$\geq 0,15$ e ≤ 1
B	1 250 cm da ambo le parti della linea vv e 150 cm sopra hh — compreso hh (salvo zona A)	≤ 1
C	1 250 cm da ambo le parti della linea vv e a partire da 150 cm sopra hh. L'intensità luminosa del proiettore, in tutte le direzioni che formano un angolo superiore a 15° con il piano orizzontale verso l'alto, deve essere limitata a 200 cd	$\leq 0,5$
D	450 cm da ambo le parti della linea vv e compresa tra le parallele ad hh che passano rispettivamente alla distanza di 75 a 150 cm al di sotto di hh	Su ciascuna linea verticale di questa zona deve esserci almeno un punto (a, b, c) in cui l'illuminamento sia $\geq 1,5$
E	Da 450 cm a 1 000 cm da ambo le parti della zona D e compresa tra le parallele ad hh che passano rispettivamente alla distanza di 75 e di 150 cm al di sotto di hh	Su ciascuna linea verticale di questa zona deve esserci almeno un punto in cui l'illuminamento sia $\geq 0,5$

Nota: Le disposizioni di illuminamento si applicano anche alle rette che delimitano le zone. Per le rette contigue a due zone si applica la disposizione più rigida.

L'illuminamento viene misurato con la luce bianca o la luce colorata prevista dal fabbricante per l'utilizzazione del proiettore fendinebbia anteriore nelle normali condizioni di servizio. Nelle zone B e C non debbono esserci variazioni d'illuminamento dannose ad una buona visibilità.

- 6.8. L'illuminamento sullo schermo, di cui al punto 6.7, viene misurato per mezzo di una cellula fotoelettrica avente una superficie efficace compresa in un quadrato di 65 mm di lato.

7. COLORE DELLA LUCE EMESSA

L'omologazione CEE può essere ottenuta per un tipo di proiettore fendinebbia anteriore che emetta sia luce bianca, sia luce di colore giallo (*). L'eventuale colorazione del fascio luminoso può essere ottenuta sia con la lampadina del proiettore, sia con il vetro del proiettore fendinebbia anteriore, sia con qualsiasi altro mezzo appropriato.

(8.)

(9.)

10. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Ogni proiettore fendinebbia anteriore recante il marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche di cui al punto 6.

(11.)

(12.)

(*) Stessa definizione come per il colore giallo selettivo, ma con fattore di purezza differente. Il limite verso il bianco è $y \geq -x + 0,940$ e $y = 0,440$ invece di $y \geq -x + 0,966$ come per il giallo selettivo.

ALLEGATO I

MODELLO DI SCHEDA D'OMOLOGAZIONE CEE

Formato massimo: A 4 (210 × 297 mm)

Indicazione
dell'amministrazione

Comunicazione concernente l'omologazione CEE, il rifiuto, la revoca dell'omologazione CEE, oppure l'estensione dell'omologazione CEE, il rifiuto, la revoca dell'estensione dell'omologazione CEE di un tipo di proiettore fendinebbia anteriore

N. di omologazione

1. Proiettore fendinebbia anteriore previsto per emettere luce bianca/di colore giallo:
2. Proiettore fendinebbia anteriore che utilizza una lampada di tipo F₁, F₂, F₃, H₁, H₂, H₃ (*):
3. Tensione nominale (se si tratta di un proiettore sigillato):volt.
4. Marchio di fabbrica o commerciale:
5. Nome e indirizzo del costruttore:
6. Eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario:
7. Presentato all'omologazione CEE il
8. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE:.....
9. Data del verbale rilasciato da questo servizio:
10. Numero del verbale rilasciato da questo servizio:
11. Estensione dell'omologazione: giallo/bianco (*):
12. Data dell'omologazione/del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE (*):
13. Data dell'estensione dell'omologazione CEE/del rifiuto/della revoca dell'estensione dell'omologazione CEE (*):
14. Omologazione CEE unica accordata, in base al punto 3.3 dell'allegato II, ad un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente più luci, in particolare:
15. Data del rifiuto/della revoca (*) dell'omologazione CEE unica:
16. Luogo:.....
17. Data:
18. Firma:
19. Il disegno n. qui allegato riproduce il proiettore visto di prospetto, con le striature del vetro, e in sezione trasversale.
20. Eventuali osservazioni:

(*) Cancellare le menzioni inutili.

ALLEGATO II

CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

- 1.1. La domanda di omologazione CEE viene presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale, o dal suo mandatario.
- 1.2. Per ogni tipo di proiettore fendinebbia anteriore la domanda deve essere corredata :
 - 1.2.1. da una descrizione tecnica succinta. Qualora il proiettore non sia del tipo sigillato, deve essere precisato il tipo della lampada ; questo tipo deve essere uno di quelli le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato III ;
 - 1.2.2. da disegni, in tre esemplari, sufficientemente particolareggiati per consentire l'identificazione del tipo, riproducenti il proiettore in sezione trasversale (assiale) e di prospetto, con eventualmente il dettaglio delle rigature del vetro. I disegni devono mostrare la posizione prevista per il numero di omologazione CEE e per il simbolo aggiuntivo, rispetto al rettangolo del marchio di omologazione CEE ;
 - 1.2.3. da due campioni del tipo di proiettore fendinebbia anteriore.

2. ISCRIZIONI

- 2.1. I campioni di un tipo di proiettore fendinebbia anteriore presentati per l'omologazione CEE devono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente ; questo marchio deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
- 2.2. Tanto sul vetro quanto sul corpo principale di ogni proiettore, deve essere previsto uno spazio sufficiente per il marchio di omologazione CEE ; questo spazio deve essere indicato sui disegni di cui al punto 1.2.2.

3. OMOLOGAZIONE CEE

- 3.1. Se tutti i campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1 sono conformi alle disposizioni dei punti 5, 6 e 7 dell'allegato 0, l'omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero d'omologazione.
- 3.2. Questo numero non viene più attribuito a nessun altro tipo di proiettore fendinebbia anteriore, salvo in caso di estensione dell'omologazione CEE ad un altro tipo di proiettore fendinebbia anteriore che si differenzi dal primo soltanto per il colore della luce emessa.
- 3.3. Quando l'omologazione CEE viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore fendinebbia anteriore ed altre luci, si può attribuire un marchio di omologazione CEE unico, a condizione che il proiettore fendinebbia anteriore sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è richiesta l'omologazione CEE, sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile.


4. MARCATURA

- 4.1. Ogni proiettore fendinebbia anteriore conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve recare un marchio d'omologazione CEE.
- 4.2. Tale marchio è costituito
— da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera « e » minuscola, seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione :
 - 1 per la Germania
 - 2 per la Francia
 - 3 per l'Italia
 - 4 per i Paesi Bassi
 - 6 per il Belgio

- 11 per il Regno Unito
13 per il Lussemburgo
DK per la Danimarca
IRL per l'Irlanda
- da un numero d'omologazione CEE, corrispondente al numero della scheda d'omologazione CEE compilata per il tipo di proiettore fendinebbia anteriore.
- 4.3. Il marchio d'omologazione CEE è completato dal simbolo aggiuntivo « B ».
- 4.4. Il numero d'omologazione CEE deve essere apposto in prossimità del rettangolo circoscritto alla lettera « e », in una posizione qualsiasi rispetto ad esso.
- 4.5. Il marchio d'omologazione CEE e il simbolo aggiuntivo devono essere apposti sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose in modo indelebile e in modo che siano ben leggibili anche quando i proiettori fendinebbia anteriori sono montati sul veicolo.
- 4.6. In appendice viene fornito un esempio di marchio d'omologazione completo di simbolo.
- 4.7. Nel caso di attribuzione di un numero di omologazione CEE unico come previsto dal punto 3.3, per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore fendinebbia anteriore ed altre luci, può essere apposto un unico marchio di omologazione CEE, costituito da quanto segue :
- un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera « e » seguito dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione,
- un numero d'omologazione CEE,
- i simboli aggiuntivi previsti dalle varie direttive a norma delle quali è stata rilasciata l'omologazione CEE.
- 4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alla maggiore delle dimensioni minime prescritte, per la marcatura singola, dalle direttive a titolo delle quali l'omologazione CEE è stata rilasciata.
-

Appendice


ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CEE



Il dispositivo recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è un proiettore fendinebbia anteriore che ha ottenuto l'omologazione CEE nel Regno Unito (e 11) con il n. 1471.

ALLEGATO III

LAMPADE PER PROIETTORI FENDINEBBIA ANTERIORI



Dimensioni (mm)

Tipo	F ₁		F ₂		F ₃		H ₁		H ₂		H ₃	
	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.	min.	max.
D	29,0		36,0		41,0		10,0		9,0		11,5	
b	21,0 (1)	21,5	29,65 (1)	30,0	29,0 (1)	28,5	24,75 (1)	25,0	25,25 (1)	14,75 (1)	15,0	31,0
c	21,0 (1)	22,0 (1)	29,65 (1)	30,0	30,35 (1)	28,0 (1)	28,0 (1)	25,0	25,25 (1)	14,75 (1)	15,25 (1)	17,5 (1)
d ₁	0	+ 0,5	- 0,5	0	+ 0,5	- Ø/2 (2)	0	+ 0,25 (3)	+ 0,25 (3)	7,1	+ 0,25	+ 0,25
d ₂	- 0,5	0	+ 0,5	0	+ 0,5	- Ø/2 (2)	0	- 0,25 (3)	- 0,25 (3)	- 0,50	+ 0,50	+ 0,50
d ₃								- 0,25	Ø/2 + 0,35	+ 0,25		
Ø								Diametro del filamento non specificato				
f					7,0		4,5	5,5	6,5	4,0		3,0
N (°)		90°				6,0						
β			5,0			90°						90° (4)
Zoccolo (4)		P 36s (1)		BA 20s				P 14,5s		X 511		PK 22s
Caratteristiche elettriche e fotometriche												
designazione	6	12	24	12	24	6	12	6	12	24	6	12
Volt nominali	36	48	44	35	50	45	55	70	55	70	70	55
Watt	6,3	13,2	28,0	6,3	13,2	28,0	6,3	13,2	28,0	6,3	13,2	28,0
Tensioni di prova	38,8	55,5	55,5	35	45	45	63	62	80	63	62	80
Watt normali	± 10											
toller. % (1)	± 7,5											
Caratteristiche alla												
flusso luminoso normale	650	1150	1030	650	685	650	900	1350	1550	1900	1300	1800
toller. % (1)	± 15											
flusso per prova dei proiettori (5)	800			540			650		1150		1300	
												1050
												2150
												1450
												± 15
												1100

(4) Valore massimo.
 (1) Si applica solo al 90 % della produzione.
 (2) Tolleranza cilindrica.
 (3) Questa quota deve essere verificata con un calibro anulare che abbia un'apertura corrispondente al valore del diametro massimo consentito (vedi pubblicazione CEI 61).
 (4) Zoccolo conforme alla pubblicazione CEI 61.
 (5) Sono controllate da un «Box System».
 (6) Per le prove del proiettore viene utilizzata solo la lampada del tipo 12 V.
 (7) Per le lampade di 24 V viene a volte utilizzato lo zoccolo P 36 d.

ALLEGATO IV


LAMPADE CAMPIONE PER PROIETTORI FENDINEBBIA ANTERIORI

Tipi	F ₁	F ₂	F ₃	H ₁
Dimensioni (mm)				
D	29 max.	36 max.	41 max.	10 max.
b	46 max.	50 max.	45 max.	49 max.
c	21,5 ± 0,15	30 ± 0,15	28,5 ± 0,15	25 ± 0,15
d ₁	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2
d ₂				± 0,25
f	6-7,5	⁽¹⁾ 4-7	5 ± 1	5,5 ± 0,5
β	90° ± 3°	90° ± 3°		
Tensione di prova	13,2 V	13,5 V	13,2 V	13,2 V
Potenza alla tensione di prova	55,5 W ± 10%	35 W ± 10%	45 W ± 10%	62 W ± 7,5%
Flusso luminoso per la prova dei proiettori fendinebbia anteriori	800 lm	540 lm	650 lm	1 150 lm

⁽¹⁾ L'estremità del filamento deve trovarsi a quota 2,5 ± 0,2 rispetto all'asse di riferimento della lampada.

ALLEGATO V

SCHERMO DI MISURA (disposto a 25 m)



HV: punto di intersezione delle linee hh e vv.

Quote in cm